

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta dell'11 febbraio 2009)

Relatore di maggioranza: ROSALBA ORTENZI

Relatore di minoranza: DANIELE SILVETTI

sulla proposta di atto amministrativo n. 107/08

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 20 novembre 2008

INTEGRAZIONI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DEL PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE
DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2005, N. 169

RELAZIONE ORALE

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visti gli articoli 1 e 4 della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15: "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa";

Vista la deliberazione 2 febbraio 2005, n. 169: "Piano di gestione integrata delle aree costiere legge regionale 14 luglio 2004, n. 15";

Visto il titolo II delle norme tecniche di attuazione del piano di gestione integrata delle aree costiere di cui alla deliberazione 169/2005, concernente l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo;

Visto l'articolo 4, comma 4, della l.r. 15/2004 concernente le modalità relative agli aggiornamenti del piano;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Preso atto che, relativamente alla predetta proposta, sono stati sentiti i soggetti indicati dall'articolo 6, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 494;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio turismo, cultura e commercio, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare le seguenti integrazioni alle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione integrata delle aree costiere, approvato con la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 2 febbraio 2005, n. 169:

1) dopo il comma 5 dell'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. E' vietato alterare il profilo medio di spiaggia attraverso la movimentazione meccanica di sabbia o ghiaia, ai sensi dell'articolo 32 delle NTA del piano paesistico ambientale regionale.

5 ter. In accertate condizioni di instabilità statica di manufatti regolarmente autorizzati, è consentita la trasformazione delle fondazioni esistenti in fondazioni del tipo pali infissi

Testo approvato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

D E L I B E R A**Identico**

con sovrastante struttura realizzata secondo le modalità indicate all'articolo 9, comma 2, lettera b), previo parere vincolante della Regione.”;

- 2) dopo il comma 3 dell'articolo 13 è inserito il seguente:

“3 bis. In particolare, i piani particolareggiati di spiaggia devono rispettare i seguenti criteri:

- a) la superficie pavimentata per piattaforme e piazzole, negli stabilimenti balneari, non può superare complessivamente il 20 per cento nelle aree in concessione di superficie non superiore a metri quadrati 2.500, fino al limite massimo di metri quadrati 350; la percentuale è ridotta al 15 per cento nelle aree in concessione di superficie superiore a metri quadrati 2.500, fino al limite massimo di metri quadrati 600;
- b) nelle concessioni demaniali ad uso diverso da stabilimento balneare, la superficie copribile con volumi e tettoie, realizzati secondo le modalità indicate all'articolo 9, comma 2, non può superare i metri quadrati 250;
- c) negli stabilimenti balneari, fermi restando i limiti di cui alla lettera b), la superficie copribile non può superare il 20 per cento dell'area in concessione, con esclusione delle tende ombreggianti, dei gazebo e delle attrezzature e servizi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);
- d) l'altezza massima dei volumi realizzati non può superare i metri 4,50;
- e) la larghezza della fascia indicata all'articolo 8, comma 3, non può superare il 40 per cento dell'intera profondità del litorale calcolata dal limite della spiaggia demaniale alla linea di battigia e, comunque, non può superare i metri 20 di larghezza. Tali limiti non si applicano per gli spazi per il gioco non pavimentati.”;

- 3) dopo il comma 6 dell'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

“6 bis. Il parere di conformità di cui al comma 6 è rilasciato con la seguente procedura:

- a) l'istruttoria preliminare viene effettuata da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di demanio marittimo;
- b) la struttura di cui alla lettera a) indice una conferenza dei servizi per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in relazione alle varie competenze regionali in materia;
- c) il parere di “conformità” o di “non conformità” viene adottato con deliberazione della Giunta regionale ed ha valore vincolante.

6 ter. La Regione può esprimere altresì, nell'ambito del procedimento, raccomandazioni in ordine ad aspetti di opportunità e di merito che sono inoltrate ai Comuni nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e pertanto non sono vincolanti ai fini dell'approvazione dei piani particolareggiati di spiaggia.”.